

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

25° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 1993

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente FORTE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi» (1453), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE, <i>relatore alla Commissione</i>	Pag. 2, 5, 6 e <i>passim</i>
LEONARDI (DC)	31
RAVASIO (DC)	8, 9, 10 e <i>passim</i>
SACCONI, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	6, 7, 9 e <i>passim</i>
SCHEDA (PSI)	6, 7, 8 e <i>passim</i>
VISCO (PDS)	5, 6, 7 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 10,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi» (1453), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1453, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 14 ottobre scorso.

Passiamo all'esame degli articoli e dei relativi emendamenti. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, ai fini dell'applicazione delle disposizioni ivi previste, come modificate dagli articoli 28 e 71 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è differito alla data del 31 dicembre 1994 per gli atti di fusione, trasformazione e conferimento perfezionati entro tale data e deliberati entro il 31 dicembre 1993.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 7 della citata legge n. 218 del 1990, e successive modificazioni, e di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche alle operazioni di fusione tra enti creditizi e società controllate esercenti attività finanziarie indicate nell'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, autorizzate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 25 del medesimo decreto legislativo n. 481 del 1992.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Le disposizioni dell'articolo 54 del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applicano ai conferimenti aventi ad oggetto l'azienda della società conferente o un ramo di azienda avente

autonomia produttiva per il quale sia possibile elaborare autonomo bilancio prima del conferimento; si considera inoltre volto a realizzare ristrutturazioni o riorganizzazioni produttive il conferimento, da parte di società di capitali, di partecipazioni in società aventi ad oggetto la medesima attività economica della società destinataria del conferimento.

2. Alle partecipazioni ricevute a seguito dei conferimenti suddetti è attribuito un valore fiscalmente riconosciuto pari a quello precedentemente attribuito all'azienda, al ramo d'azienda, o alle partecipazioni conferite. Nei confronti della società conferitaria, l'azienda, il ramo d'azienda o le partecipazioni conferite sono assunti, ai fini tributari, al suddetto valore fiscalmente riconosciuto.

3. Ove, a seguito dei conferimenti, le aziende o le partecipazioni siano state iscritte in bilancio a valori superiori a quelli di cui al comma precedente, la differenza non concorre a formare il reddito e deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi apposito prospetto di riconciliazione tra i dati esposti nel bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti. Con decreto del Ministro delle finanze si provvederà, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a stabilire le caratteristiche di tale prospetto.

4. È facoltà della società conferente non avvalersi dei commi precedenti, con applicazione dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Alle operazioni di fusione tra enti creditizi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 30 giugno 1990, n. 218. All'articolo 7, comma 3, della legge 30 giugno 1990, n. 218, le parole da: "risultante" a: "bilancio" sono soppresse».

1.1

VISCO, GAROFALO, BRINA LONDEI

Al comma 1, sostituire le parole da: «fusione» a: «dicembre 1993» con le altre: «fusione, scissione, trasformazione e conferimento deliberati entro il 31 marzo 1994».

1.2

VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI

Al comma 1, dopo la parola: «conferimento» inserire le seguenti parole: «nonchè per le operazioni di conferimento di azioni rivenienti da precedenti operazioni di conferimento effettuate ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 218, in società finanziarie aventi ad oggetto la detenzione di partecipazioni nel capitale di enti creditizi, di società finanziarie capogruppo di gruppi creditizi e di società esercenti attività strumentale all'attività delle società partecipate».

1.3

LEONARDI, SCHEDA, RAVASIO, FAVILLA, RABINO

Al comma 1, sostituire le parole da: «entro tale data» a: «31 dicembre 1993» con le altre: «dal 22 agosto 1992 al 31 dicembre 1994».

1.4

RAVASIO, SCHEDA, LEONARDI, FAVILLA, RABINO

Al comma 1, dopo le parole: «entro tale data e deliberati» inserire le altre: «dai rispettivi consigli di amministrazione».

1.5

FORTE

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 1993» con le altre: «entro il 31 marzo 1994».

1.6

FORTE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti commi:

1-bis. Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, si applicano alle operazioni di fusione tra le società ed enti appartenenti ad un gruppo creditizio ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché alle operazioni di scissione dai medesimi società od enti effettuate, autorizzate ove previsto dalla Banca d'Italia.

1-ter. Le disposizioni del precedente comma si applicano agli atti di fusione e di scissione perfezionati entro il 31 dicembre 1994.

1-quater. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 7, secondo comma, della legge 30 luglio 1990, n. 218, così come modificato dagli articoli 28 e 71 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non costituisce realizzo per l'ente conferente il trasferimento delle azioni ricevute a seguito dei conferimenti, qualora il trasferimento stesso avvenga in attuazione delle direttive del Ministro del tesoro di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 30 novembre 1990, n. 356, introdotto con l'articolo 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481. La eventuale differenza tra i proventi ricevuti a seguito del trasferimento e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto alle azioni trasferite deve essere accantonato in una speciale riserva che non concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata distribuita o comunque utilizzata per finalità diverse dalla copertura di perdite.

1.7

RAVASIO, SCHEDA, LEONARDI, FAVILLA, RABINO

Al comma 2, dopo le parole: «all'articolo 7» inserire le parole: «con eccezione di quelle di cui al comma 3».

1.8

VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI

Al comma 2, sostituire le parole da: «tra enti creditizi» a: «14 dicembre 1992, n. 481» con le seguenti: «o di scissione, effettuate nell'ambito del medesimo gruppo creditizio, delle società destinatarie delle operazioni di conferimento ivi previste.»

1.9

FORTE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè al conferimento di partecipazioni di banche nelle stesse società controllate ai fini della costituzione di un gruppo creditizio, autorizzata ai sensi dello stesso articolo 25».

1.10

SCHEDA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 7, comma 3, secondo periodo, della legge 30 giugno 1990, n. 218, sopprimere le parole: "risultante dall'ultimo bilancio"».

1.11

VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI

Considerata l'importanza dell'argomento che stiamo affrontando e la delicatezza della normativa propongo ai componenti la Commissione di far seguire all'illustrazione dei singoli emendamenti il parere del relatore e del Governo.

Se non vi sono obiezioni al riguardo, intenderei procedere nei lavori con questa modalità.

VISCO. L'emendamento 1.1 concerne l'equiparazione ai fini fiscali dei conferimenti alle fusioni e alle cessioni. In sostanza, la neutralità fiscale viene estesa a tutte le operazioni di riorganizzazione aziendale, per cui possono essere mantenuti i valori di libro, ma si può anche decidere diversamente, senza interferenze tributarie con imposte di registro fisse; vi è quindi la previsione che questa normativa possa essere alternativa a quella vigente, che rimane opzionale. Questo è quanto di più pulito si possa immaginare in tale materia: le disposizioni previste dalla «legge Amato» diverrebbero permanenti per tutti e il rapporto sarebbe generalizzato semplicemente perchè è quello già in vigore per le fusioni e le cessioni. Tutto ciò ha l'effetto di eliminare la legislazione speciale in questo ambito: ovviamente, non si dovrebbe pagare nemmeno quel famoso 15 per cento relativo alla tassazione parziale delle operazioni di conferimento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* L'emendamento testè illustrato dal senatore Visco è senz'altro apprezzabile ma, se approvato, tenderebbe ad allargare troppo l'oggetto del provvedimento di proroga della «legge Amato». In qualità di relatore pregherei il senatore proponente di accantonare l'emendamento e di proporlo nuovamente in occasione dell'esame di un testo legislativo di carattere più propriamente fiscale, in quanto meritevole di apprezzamenti positivi; d'altra parte - ripeto - si pone al di fuori della materia oggetto del presente provvedimento. Ricordo, inoltre, che il disegno di legge in discussione dovrà tornare alla Camera dei deputati. Le considerazioni che sto facendo mi creano un certo imbarazzo per la mia veste di relatore: in questo modo rischiamo di attribuire allo stesso una portata così ampia da comportare una rinnovata discussione alla Camera. In sostanza questo testo, se modificato in maniera troppo profonda, tenderebbe a cambiare oggetto.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a prescindere da ogni considerazione di merito, il parere del Governo è assolutamente conforme a quello del relatore. Questo provvedimento, che stiamo esaminando in seconda lettura, se modificato in maniera troppo profonda potrebbe determinare in terza lettura la riapertura di un'ampia discussione. Non dimentichiamoci che il 15 per cento della tassazione parziale delle operazioni di conferimento concorre a determinare quell'opinabile equilibrio relativo alla copertura del provvedimento stesso. Non vi è dubbio invece che dal punto di vista bancario e delle relative specifiche agevolazioni previste questa costituisce una entrata probabilmente anche cospicua e concorrerebbe negativamente a quell'equilibrio, anche se comprendo benissimo le ragioni che inducono il proponente ad una diversa e generale riformulazione.

Invito pertanto il senatore Visco a ritirare l'emendamento.

VISCO. Signor Presidente, considerato che sulla formulazione dell'emendamento 1.1 da me presentato si è aperta una discussione, preferirei rimandare una possibile decisione di ritiro dello stesso.

Per quanto concerne l'emendamento 1.2, preciso che in esso ho indicato la data del 31 marzo 1994 semplicemente perchè ritenevo comunque opportuno prorogare quella del 31 dicembre, prevista dal testo al nostro esame.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il relatore è d'accordo sull'accoglimento dell'emendamento e dà parere favorevole, considerato il collegamento con il successivo emendamento 1.5, che specifica che le delibere in questione si riferiscono ai consigli di amministrazione.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Pur associandomi alle considerazioni testè esposte dal Presidente, preciso che la preoccupazione del Governo è in riferimento ai soggetti che procedono all'approvazione e ai tempi di approvazione.

SCHEDA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 1.3 è finalizzato a ricomprendere tra le operazioni che possono essere effettuate con le procedure e alle condizioni di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, anche le operazioni di conferimento di azioni di società conferitarie e di società finanziarie di partecipazione.

Questo emendamento dovrebbe consentire di incentivare i processi di aggregazione tra le Casse di risparmio mediante la creazione di *holdings*, cui verrebbero conferite azioni delle società conferitarie detenute dalle fondazioni delle Casse di risparmio.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il parere del relatore è favorevole sul contenuto dell'emendamento; emergono solo alcune perplessità di tipo lessicale: si rischia infatti di rendere il testo macchinoso e non del tutto chiaro. Invito, quindi, ad operare uno sforzo di coordinamento del testo.

VISCO. Vorrei che mi fosse illustrato il significato ultimo della dizione «società finanziarie aventi ad oggetto la detenzione di partecipazioni nel capitale di enti creditizi, di società finanziarie capogruppo di gruppi creditizi e di società esercenti attività strumentale all'attività delle società partecipate».

SCHEDA. La *holding* deve trovare sempre una capogruppo, una titolare. Nello schema che avevo predisposto vi erano tante Casse di risparmio che conferivano una quota parte paritaria alle fondazioni: avevo previsto questo emendamento con fini aggregativi.

Le Casse conferivano queste azioni in misura tale da possedere, paritariamente, il sistema bancario sottostante. Detto sistema bancario sottostante alla *holding* può essere costituito da una o più aziende di credito. È possibile decidere infatti sia di mantenere in vita più società bancarie sia di fonderle.

VISCO. Cosa si intende esattamente con l'espressione «società capogruppo»?

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. La *holding* potrebbe comprendere una *sub-holding* bancaria e una *sub-holding* parabancaria. Credo sia questo il senso. Mi sembra comunque che in questo modo si entri eccessivamente nel dettaglio.

SCHEDA. Possiamo senz'altro modificare il testo dell'emendamento.

VISCO. Sì, per non fare cose barocche.

SCHEDA. Lo spirito dell'emendamento 1.3 è chiaro. Se vogliamo semplificarne la dizione e renderla più semplice e marcata, non ho difficoltà ad accettare delle modifiche. Penso di poterlo dire anche a nome degli altri firmatari dell'emendamento.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il senso dell'emendamento mi trova senz'altro favorevole. Penso però che dovrebbe essere strutturato più semplicemente. In particolare anche a me suscita delle perplessità l'espressione «società finanziarie capogruppo di gruppi creditizi», poichè si dovrebbe presumere una certa semplicità nell'ingegneria organizzativa. L'importante però è che risulti con chiarezza che i trasferimenti sono strettamente finalizzati alla costruzione di gruppi polifunzionali.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Sembra anche a me che una riformulazione dell'emendamento si imponga.

Passiamo ora all'emendamento 1.4, presentato dal senatore Ravasio e da altri senatori, che introduce un chiarimento tecnico su cui il relatore concorda. Con l'emendamento in questione tra l'altro si evidenzia, al di là di ogni possibile dubbio, che siamo in presenza di una proroga e non di una riapertura dei termini.

RAVASIO. L'emendamento 1.4 però non si limita solo a questo. Se approvato, infatti, il termine ultimo della deliberazione verrà a coincidere con quella del perfezionamento dell'operazione.

VISCO. Rispetto alla soluzione proposta dal Presidente con l'emendamento 1.6, il termine ultimo viene spostato e inoltre cade la distinzione tra il momento della delibera da parte del consiglio di amministrazione e quello del perfezionamento. Ritengo che tale aspetto debba essere attentamente valutato perchè finora abbiamo cercato di mettere fretta alle banche affinchè deliberassero.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Io ritengo che la formulazione proposta con l'emendamento 1.6 sia preferibile. Invito comunque i presentatori dell'emendamento 1.4 a modificarlo nei termini da me suggeriti già la volta precedente, inserendo cioè una espressione del tipo: «a far data dal».

VISCO. Siamo sicuri però che il termine del 31 marzo previsto dall'emendamento 1.6 sia opportuno?

RAVASIO. Questo termine riguarda solo il consiglio di amministrazione.

SCHEDA. Io ritengo che titolare della delibera non sia il consiglio di amministrazione bensì l'assemblea.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. È logico che sia l'assemblea a deliberare, è sottinteso. Possiamo far riferimento però ad un iter deliberativo che ha già avuto inizio e specificare che gli organi statuari devono pronunciarsi entro il 31 dicembre 1994; in questo modo avremmo chiarito tutto. Avremmo specificato cioè che i consigli di amministrazione debbono comunque deliberare entro il 31 marzo 1994 e che il processo deve esaurirsi entro il 31 dicembre seguente. Questo per stimolare l'operazione.

Suggerirei inoltre, dopo la parola: «differito», di aggiungere l'espressione: «dal 22 agosto 1992 alla data del 31 dicembre 1994». In questo modo introdurremmo un chiarimento molto opportuno. Eviteremo infatti che qualcuno possa interpretare uno spostamento puro e semplice dei termini come una riapertura dei termini stessi, ancorchè ciò costituirebbe una lettura del testo non logica e lessicalmente scorretta. Riformulando il comma nel modo da me suggerito rimuoveremo ogni dubbio in proposito. Risulterebbe chiaro cioè che il 31 dicembre 1994 costituisce il termine di validità delle agevolazioni e non il termine per la delibera, che verrebbe invece ad essere regolato dalle ultime righe di questo primo comma in cui, come si diceva poc'anzi, potremmo indicare, anche per venire incontro alla preoccupazione manifestata dal senatore Scheda, sia la data di delibera da parte del consiglio di amministrazione sia quella di approvazione da parte dell'assemblea.

VISCO. Avrei un quesito da porre al rappresentante del Governo. Stiamo effettuando nella giornata di oggi una operazione importante. Il Governo sarà in grado da oggi alla fine di marzo di esercitare la necessaria azione di *moral suasion* o «è tutta una finta»? Altrimenti sarebbe meglio lasciare invariata la data. Rischiamo di arrivare a marzo per due soli conferimenti.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Mi sembra che il Governo ritenga di dover cercare di esercitare questo stimolo.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ritengo che la preoccupazione avanzata dal senatore Visco sia fondata.

VISCO. In sostanza si sta parlando della Cassa per il credito alle imprese artigiane e del Mediocredito centrale!

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. La preoccupazione che emerge è che poi tutto si risolva nelle operazioni obbligate e non in quelle di tipo facoltativo o incentivate: in realtà mi sembra una preoccupazione piuttosto fondata.

Non c'è dubbio che vi è un problema di perfezionamento della decisione degli organi statutari, visto che si propone di prorogare la scadenza del 31 marzo al 31 dicembre attraverso un'assemblea che deve deliberare in modo assolutamente conforme perchè, se ciò non avviene, la decisione deve ritenersi non valida e utile ai fini del beneficio fiscale. Da questo punto di vista sorge già un problema, poichè in sostanza l'assemblea non potrebbe modificare neppure una virgola della decisione assunta dall'organo societario.

Prendo nota quindi delle perplessità emerse e, se vi è spazio per farlo, risentirò il Ministro al riguardo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Sarebbe bene discutere su un testo del quale sia noto il contenuto. Potrei proporre la presentazione del seguente subemendamento: «dagli organi statutari e societari entro il 31 marzo 1994 e perfezionati entro il 31 dicembre 1994»; questo vorrebbe dire che l'*iter* inizierebbe con la delibera degli organi statutari competenti a deliberare e terminerebbe con la decisione degli organi statutari competenti a perfezionare entro il 31 dicembre 1994.

RAVASIO. Signor Presidente, mi sembra che questa formulazione sia restrittiva!

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Mi scuso con i colleghi per aver forse formulato male il subemendamento; il rilievo avanzato dal senatore Ravasio è giusto e vi è in effetti un elemento di ambiguità.

Sarebbe forse preferibile il seguente testo: «dai consigli di amministrazione entro il 31 marzo 1994» o la data che riteniamo conveniente «e perfezionati entro il 31 dicembre 1994». Ma non mi sembra opportuno utilizzare l'espressione «organi statutari» in entrambi

i casi proprio per l'ambiguità che il senatore Ravasio rilevava, poichè potrebbe sembrare una delibera di assemblea e non di consiglio di amministrazione. In realtà vi è contenuta una sottigliezza giuridica, poichè la parola deliberare si riferisce ai consigli di amministrazione, mentre la parola perfezionare si riferisce alle assemblee. È quanto ho cercato di descrivere prima in modo scolastico, ma francamente mi sembra che questo stia divenendo una poesia ermetica di Eugenio Montale piuttosto che un testo giuridico. Tanto varrebbe scrivere «consiglio di amministrazione» e «assemblea», così sappiamo bene a cosa riferirci, visto che lo spirito del testo è questo.

Il senatore Visco ha posto un quesito al quale si può rispondere con l'emendamento proposto dal senatore Ravasio (se il Governo lo ritiene opportuno) o con un compromesso, in base al quale piuttosto che prevedere la data del 31 marzo ci si potrebbe riferire a quella del 30 giugno: questo potrebbe costituire un modo ragionevole per risolvere il problema oltre a rappresentare una operazione di stimolo del mercato.

La preoccupazione che nasce spostando il termine al 30 giugno è che rischiamo, per vari «inghippi» di percorso, di non far vedere la luce al provvedimento prima dell'inizio dell'anno prossimo. Quella data del 31 marzo che un mese e mezzo fa il Ministro ed io immaginavamo in buona fede come una data che lasciasse cinque mesi di intervallo rischia in realtà di concederne meno di tre: lo slittamento della data al 30 giugno avrebbe, appunto, questo fondamento, di ripristinare il lasso di tempo dei cinque mesi previsti dal Ministro e di non ridurlo a meno di tre. Avendo compreso i termini del problema sentiremo in seguito il parere del Governo.

Tornando al subemendamento, mi sembra che sia meglio sostituire «dagli organi statutari» con «dai consigli di amministrazione entro il 31 marzo 1994 e perfezionati dalle assemblee entro il 30 giugno 1994».

RAVASIO. Signor Presidente, non intenderebbe unificare i termini al 30 giugno?

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. No, perchè ci sono i tre mesi per la Banca d'Italia.

RAVASIO. Abbiamo poi tre mesi per le assemblee che non servono a nulla!

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. La Banca d'Italia deve esprimere i pareri.

RAVASIO. La Banca d'Italia li deve esprimere dopo giugno: fissare il termine addirittura al 31 dicembre mi sembra eccessivo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il Governo valuterà la mia formulazione, visto che per me, anche se lo considero restrittivo, va bene anche il termine di giugno per le assemblee.

RAVASIO. Il 31 marzo è restrittivo per il consiglio di amministrazione. A questo punto è meglio unificare il termine al 30 giugno 1994, visto che non approveremo questo provvedimento prima della fine dell'anno.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. È restrittivo unificare necessariamente e obbligatoriamente i due termini!

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Certe assemblee non sono complete e potrebbero avere problemi.

SCHEDA. L'emendamento 1.7 tende ad aggiungere, dopo il comma 1 dell'articolo 1, altri tre commi. Il primo di essi, il comma 1-bis, prevede che «Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, si applicano alle operazioni di fusione tra le società ed enti appartenenti a un gruppo creditizio...». E questo vale anche per le operazioni «di scissione dai medesimi società ed enti effettuate, autorizzate ove previsto dalla Banca d'Italia».

Nel comma 1-ter si stabilisce invece che tali disposizioni «si applicano agli atti di fusione e di scissione perfezionati entro il 31 dicembre 1994».

Nel comma 1-quater, infine, si chiarisce che «Ai fini di quanto previsto dall'articolo 7, secondo comma, della legge 30 luglio 1990, n. 218, così come modificato dagli articoli 28 e 71 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non costituisce realizzo per l'ente conferente il trasferimento delle azioni ricevute a seguito dei conferimenti, qualora il trasferimento stesso avvenga in attuazione delle direttive del Ministro del tesoro di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 30 novembre 1990, n. 356...».

VISCO. Mi sembra che in tal modo si apra la strada alla privatizzazione delle Casse di risparmio. È questo che accadrà facendo riferimento alla deliberazione del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo n. 356 del 1990.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Lasciatemi comprendere bene: le cessioni di azioni da parte della fondazione, per le quali si richiede questo particolare trattamento fiscale, riguardano esclusivamente i conferimenti alla *sub-holding* di cui abbiamo parlato prima, conferimenti funzionali all'ingegneria del gruppo o anche la cessione di azioni a terzi? È questo il punto. Si cerca cioè di incoraggiare la privatizzazione o si ha in mente una specifica operazione all'interno dello stesso gruppo?

RAVASIO. L'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo n. 356 prevede espressamente che il Consiglio dei ministri può impartire agli enti conferenti direttive generali o relative ai singoli enti per il trasferimento di azioni. Se è il Consiglio dei ministri ad obbligare una banca a compiere determinate operazioni, è giusto che la banca stessa non abbia a riceverne una penalizzazione di carattere fiscale. Mi pare il minimo.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Quindi l'emendamento si riferisce alla privatizzazione.

VISCO. Io sono favorevole a privatizzare qualsiasi cosa. Mi sembra però che introducendo questa modifica allarghiamo molto la portata del provvedimento, facciamo cioè proprio quanto il Presidente voleva evitare. Se però decidiamo di seguire questa strada, possiamo anche approvare l'emendamento 1.1 da me proposto.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Abbiamo approfondito alla Camera questa tematica. Indubbiamente il prelievo fiscale può costituire un deterrente per le fondazioni a cedere una parte delle azioni che hanno in portafoglio rinvenute dal conferimento dalla banca alla società per azioni, mentre l'apertura a terzi del capitale della società per azioni bancaria avviene più per cessione di azioni da parte della fondazione che per aumenti di capitale.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Io invito i presentatori a ritirare l'emendamento 1.7. Ho l'impressione infatti che, approvandolo, finiremmo con lo snaturare il provvedimento in esame e che, per avere di più, non otterremo niente. È questa la mia preoccupazione. Il tema affrontato dall'emendamento è importantissimo ma ci allontana troppo dal testo approvato dalla Camera dei deputati. Insistendo su questa modifica il provvedimento non potrà essere varato in questa legislatura.

RAVASIO. Ma se il Consiglio dei ministri impone di cedere una certa quota di azioni, cosa succede?

VISCO. Come dicevo, io non sono contrario alle privatizzazioni. Se però introduciamo modifiche di tale portata, quanto meno dobbiamo essere consapevoli di quello che approviamo.

RAVASIO. Noi chiediamo semplicemente che gli enti conferenti non paghino la plusvalenza per le azioni che cedono sulla base di una deliberazione del Consiglio dei ministri in cui si impone loro di scendere sotto un certo livello.

VISCO. Questo rende possibile la cessione dell'azienda bancaria senza costi fiscali. Ci sarebbe la delibera di cessione da parte della fondazione e l'autorizzazione a scendere sotto una certa quota di partecipazione.

RAVASIO. Proprio il contrario: è il Ministro del tesoro che, su conforme delibera del Consiglio dei ministri e sentite le competenti Commissioni parlamentari, impone a certe fondazioni di scendere al di sotto della maggioranza assoluta.

VISCO. Questo non puo farlo.

RAVASIO. Come no? È il comma 3 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 356 del 1990 a prevederlo, ma non è una scelta della fondazione, è un intervento del Ministro del tesoro.

VISCO. Ma il Ministro del tesoro può farlo?

RAVASIO. Sì, in base al comma 3 dell'articolo 21 della «legge Amato».

SCHEDA. Mi sembra una procedura macchinosa.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Può autorizzare l'operazione, ma l'iniziativa deve partire dalle fondazioni.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Mi sembra che questa diventi una corsa ad ostacoli perchè il Ministro del tesoro, con una legislatura che inizierà nella seconda metà dell'anno prossimo, dovrebbe riuscire a fare tutto ciò entro il 31 dicembre dello stesso anno. Mi pare assurdo; ritengo che si potrebbe stralciare.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. La mia posizione formale è favorevole.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Personalmente sono favorevole alle privatizzazioni, ma come relatore esprimo parere nettamente contrario a questo emendamento per rispetto a quanto già fatto dalla Camera e dal Governo; è assurdo che il Governo muti completamente la propria posizione in concomitanza con il passaggio del provvedimento dalla Camera al Senato: questo non è accettabile nel sistema bicamerale!

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non mi sembra vi sia una mutazione di indirizzo: rilevo semplicemente che in questa sede emerge una nuova materia, e si sta andando proprio nella direzione dell'attuazione della «legge Amato».

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il relatore sta semplicemente osservando che se il Governo intendeva effettuare delle variazioni, lo poteva fare già in occasione dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati!

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Infatti questo emendamento non è d'iniziativa governativa.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Ritengo che sia necessario evitare di effettuare modifiche troppo profonde in seconda lettura. Il Governo non pensava a questo indirizzo quando il provvedimento era all'esame della Camera e non ha sollecitato modifiche in nessun senso. Ora, tenuto conto della logica del bicameralismo e considerato anche che siamo - per dichiarazioni ampiamente diffuse pure dal Capo dello Stato - al termine della legislatura, avendo avvertito un generale interesse acchè questo provvedimento sia approvato, mi sembrerebbe opportuno evitare di introdurre questa variazione, seguendo quella stessa logica in base alla quale si è pregato il senatore Visco di ritirare un suo emendamento. Decisioni di questo tipo non potranno essere

prese nella vigente legislatura, poichè il termine di questo provvedimento fiscale di esonero e di agevolazione è il 31 dicembre dell'anno prossimo e - come asserisce giustamente il senatore Visco - tutto ciò costituirebbe sostanzialmente una terza proroga della «legge Amato», nella quale si potrebbero - in quel caso potrebbe essere opportuno - introdurre queste modifiche.

Cerchiamo di essere realisti e di non gravare ulteriormente il lavoro dei nostri colleghi dell'altro ramo del Parlamento: se effettuiamo modifiche non troppo eccessive, la Camera potrà licenziare il provvedimento in due o tre settimane; se invece intendiamo incidere sul provvedimento in maniera eccessiva, faremo slittare l'approvazione a gennaio, forse a febbraio o rischieremo addirittura di «non vedere più il testo».

Affermo ciò soprattutto nell'economia dell'efficienza del lavoro bicamerale, anche se mi rendo conto che il Governo non ha alcuna «colpa» per quanto avvenuto, perchè queste modifiche sono di iniziativa parlamentare.

RAVASIO. Mi sembra che si cerchi semplicemente di rendere possibile l'applicazione dell'articolo 21 della «legge Amato», altrimenti avremmo scritto norme che non possono avere attuazione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Ma in questo caso avrebbe dovuto pensarci il Governo: non l'ha fatto perchè evidentemente non era favorevole ad applicare l'articolo 21 della «legge Amato». Ora si presenta in questa sede e si dichiara improvvisamente favorevole all'approvazione di un emendamento profondamente modificativo. Ma con questa metodologia di lavoro il bicameralismo non funziona nella maniera dovuta!

VISCO. La Camera sarebbe d'accordo?

RAVASIO. Sarebbe sicuramente favorevole.

VISCO. Ricordo la lotta feroce che vi fu in merito...

RAVASIO. È tutto in mano alla Presidenza del Consiglio.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Le osservazioni del Presidente sono assolutamente fondate, così come non c'è dubbio che la battuta del senatore Visco è altrettanto fondata, in quanto, fino a poco tempo fa, l'omologa Commissione presso la Camera dei deputati era di tutt'altro avviso.

RAVASIO. Nella precedente legislatura!

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sì: il «collo di bottiglia», la strettoia delle privatizzazioni è quello ben noto. È vero, d'altra parte, che le cose cambiano e per favorire l'attuazione dell'articolo 21 della «legge Amato», con un processo di privatizzazione quanto più regolato possibile e controllato addirittura dal Consiglio dei

ministri che deve autorizzarlo (e quindi dalle direttive del Ministero del tesoro), occorre una normativa del tipo di quella proposta, affinché le fondazioni non abbiano un pesantissimo disincentivo ad effettuare questo tipo di trasferimenti e di cessioni. Mi sembra che il Presidente sostenga l'importanza di chiedere nel merito al Governo i motivi per i quali non si sia avvertita prima questa esigenza. Mi domando se non sia possibile effettuare una ricognizione in via breve attraverso il Presidente della Camera, per verificare se questa materia viene realmente considerata nuova, ultronea e tale da riaprire la discussione presso i membri della omologa Commissione: perchè in effetti ci sono fondate preoccupazioni che questa proroga possa generare effetti per i soli Mediocredito centrale e Cassa per il credito alle imprese artigiane.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Pregherei il Vice Presidente della Commissione, che è anche l'estensore dell'emendamento insieme al senatore Sceda, di colloquiare con il Presidente della Camera e con i colleghi che si occupano di questo argomento nella omologa Commissione per accertare se questo tipo di emendamento possa realmente generare effetti «paralizzanti» o comunque determinare un eccessivo prolungamento dei lavori parlamentari. Il senatore Visco potrebbe fare altrettanto.

VISCO. Per quanto ci riguarda, non ci sono problemi.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Ripeto, chiedo ciò in relazione alla massimizzazione dell'economia di funzionamento della Commissione parlamentare, per comprendere se si riuscirà poi ad ottenere una rapida delibera; prego i colleghi di limitare le loro indagini, al massimo, a due giorni.

VISCO. In merito all'emendamento 1.8, osservo che sarebbe opportuno sciogliere quel dubbio che era sorto in una precedente discussione: se cioè gli ulteriori incentivi (dell'uno o due per cento) si debbano estendere anche a fusioni tra enti creditizi e società finanziarie in senso lato; al riguardo, vi era infatti un dubbio che tutti volevamo sciogliere, nel senso di non consentirlo.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono in grado di sciogliere il dubbio, che è venuto anche a me. L'incentivo previsto all'articolo 7, comma 3, essendo calcolato esclusivamente sui depositi e sugli impieghi degli enti creditizi - per la ragione stessa del metodo di calcolo - non può riguardare altre società finanziarie.

VISCO. Società che hanno depositi uguali a zero?

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Comunque, nel merito dell'emendamento, la precisazione non sarebbe necessaria, perchè secondo noi la struttura dell'incentivo si fonda sulla compresenza di impieghi e depositi.

VISCO. In matematica però esiste anche il numero zero.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Deve trattarsi di un soggetto capace di raccolta oltre che di impegno.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Le osservazioni del Sottosegretario mi trovano pienamente concorde.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.9 da me presentato, esso semplifica il comma 2 dell'articolo 1 e, nell'ambito del medesimo gruppo creditizio, allarga l'ipotesi legislativa prevista da tale comma alle scissioni.

VISCO. Come mai ha riferito tale emendamento al secondo comma dell'articolo 1 che riguarda il riaccorpamento nella banca universale di attività finanziarie?

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Perchè nell'ambito del medesimo gruppo creditizio possono coesistere operazioni di fusione e di scissione.

VISCO. Non capisco inoltre quali disposizioni dell'articolo 7 della legge n. 218 del 1990 dovrebbero applicarsi. L'articolo 7 specifica infatti che tutte queste operazioni sono neutrali.

Invece di inserire la previsione delle scissioni, potremmo togliere il riferimento alle fusioni e parlare semplicemente di «operazioni». L'articolo 7 della legge n. 218, al primo comma, fa già riferimento a fusioni, trasformazioni e conferimenti, e poichè con l'emendamento 1.2 abbiamo inserito anche le scissioni, nel termine «operazioni» dovrebbe essere ricompreso tutto.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Se l'emendamento 1.2 verrà approvato possiamo seguire il suggerimento offerto dal senatore Visco e far riferimento, semplicemente, alle «operazioni di cui al primo comma». Fin quando quell'emendamento non sarà votato, però, dobbiamo lasciare la questione in sospeso.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per come il secondo comma è stato riformulato mi sembra che, ricomprendendo nel termine «operazioni» anche le fusioni, venga a crearsi una difficoltà di carattere interpretativo. Non vedo cioè come si possa parlare di operazioni di fusione, effettuate nell'ambito del medesimo gruppo creditizio, delle società destinatarie delle operazioni di conferimento ivi previste.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il soggetto separato che aveva ricevuto il conferimento adesso viene fuso col soggetto che aveva fatto il conferimento nello stesso gruppo creditizio. Dov'è il problema? Prima si è proceduto al conferimento ad un determinato soggetto, ora si fa un'unica banca e il soggetto conferitario rientra nel soggetto originario dello stesso gruppo creditizio.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si parla di società destinatarie delle operazioni di conferimento, ma normalmente destinataria delle operazioni di conferimento è solo una società.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Perché una? Potrebbero essere più di una.

VISCO. La società destinataria dell'operazione di conferimento è la banca, la società per azioni.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Dal conferimento è nata sempre una società, una società per azioni. Allora se le fusioni sono riferite a questa dizione, non...

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Sono fusioni tra enti creditizi e società controllate esercenti attività finanziaria. Le disposizioni di cui all'articolo 7 «si applicano anche alle operazioni di fusione tra enti creditizi e società controllate».

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Così recitava il comma 2 dell'articolo. Ma lei, Presidente, propone una sua riformulazione e parla di operazioni di fusione delle società destinatarie delle operazioni di conferimento. Questa operazione di fusione non può esistere, comporta una contraddizione di termini.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. È la fusione tra enti creditizi e le società controllate. È scritto nell'articolo.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma lei ha proposto un emendamento sostitutivo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il senso è sempre quello. È la fusione tra questi soggetti.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Le società destinatarie delle operazioni di conferimento in realtà sono una sola.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. È una sola, ma la fusione avviene fra una molteplicità. Se la società destinataria del conferimento si fonde con tre altre società, parliamo di una pluralità di soggetti e non di uno solo. Nell'ambito dello stesso gruppo ci possono essere una società di *leasing*, una di informatica, e via di questo passo.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non si comprende tra chi avviene la fusione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. E io non comprendo perché non si capisce una cosa così banale. Sono queste le uniche operazioni possibili.

Il comma 2 dell'articolo 1, nel testo emendato, reciterebbe: «Le disposizioni di cui all'articolo 7 della citata legge n. 218 del 1990, e successive modificazioni, e di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche alle operazioni di fusione o di scissione, effettuate nell'ambito del medesimo gruppo creditizio, delle società destinatarie delle operazioni di conferimento ivi previste, autorizzate dalla Banca

d'Italia ai sensi dell'articolo 25 del medesimo decreto legislativo n. 481 del 1992».

VISCO. Ma il suo obiettivo è quello di estendere la normativa a tutte le operazioni. Se togliamo la parola «fusione» e inseriamo invece l'espressione «operazioni effettuate», prevedendo al primo comma anche le scissioni, vi sarebbe quanto necessario.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il mio desiderio era solo quello - che vedo vanificato di continuo - di sostituire sei prolisse parole con due. È una cosa che cerco di fare da anni e che ogni volta mi si spiega che non è possibile fare. Certamente le formulazioni sono equivalenti, ma la mia versione mi sembrava più semplice, perchè quella definizione in sostanza voleva semplicemente dire: «operazioni nel medesimo gruppo».

VISCO. Ma anche la mia formulazione elimina parole!

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. No, lei lascia le lunghe parole di prima. Ho un dubbio interpretativo, consistente nella possibilità che l'espressione «fusione delle...» sia una contraddizione. Comunque, i dubbi che avete avanzato spariscono, perchè l'emendamento viene ritirato dal relatore, il quale confluisce sulla proposta del senatore Visco: ciò, beninteso, nell'ipotesi - che il relatore fa propria - che l'emendamento Visco venga inserito nel primo comma, per cui nel secondo comma la parola «cessione» non è più necessaria: basta rinviare al primo comma, in modo da non cambiare quasi nulla. Così facendo si raggiungono due utili risultati: il primo è quello di semplificare, mentre l'altro è quello di non modificare.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il secondo comma prevede un'estensione alle operazioni e alle scissioni infragruppo: deve essere chiaro che è qualcosa di più di quanto previsto al primo comma.

VISCO. Si tratterebbe solo di eliminare «di fusione»; resterebbe solo «operazioni di cui al primo comma, effettuate tra...».

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Anticipo a questo punto il parere favorevole sull'emendamento 1.10.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono favorevole anch'io.

SCHEDA. La filosofia sottesa al testo è questa: l'articolo 25 chiarisce anche qual è il soggetto alternativo all'ente creditizio, e cioè quella famosa società finanziaria che crea dei problemi. Se si verifica quanto previsto all'articolo 25, ci si riferisce proprio alla capogruppo della società finanziaria o dell'ente creditizio, che è qualcosa di alternativo all'altro; ma sempre secondo quanto previsto dalle disposizioni.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Questo emendamento ritengo sia superfluo nel caso venga approvato l'emendamento proposto dal senatore Visco.

SCHEDA. Mi riservo di ritirare il mio emendamento nel caso venga approvato l'emendamento Visco.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi associo.

VISCO. In relazione al mio emendamento 1.11, rilevo che esso è volto a risolvere un problema per il quale non sono sicuro di avere individuato la soluzione giusta. Mi riferisco al problema derivante dal fatto che ai fini del calcolo degli accantonamenti deducibili nella determinazione del reddito imponibile delle aziende risultanti da operazioni di fusione o da conferimenti, il comma 3 dell'articolo 7 della «legge Amato» fa riferimento alla differenza tra il bilancio della società fusa e l'ultimo bilancio del maggiore degli enti conferenti.

Per spiegare che cosa intendo, vorrei portare un esempio specifico, quello cioè di una banca con 50.000 miliardi tra depositi ed impieghi che ha incorporato un istituto di credito minuscolo. Se i depositi e gli impieghi della banca più grande aumentano, a prescindere dall'avvenuta incorporazione, di 5.000 miliardi nel periodo preso in considerazione, il beneficio previsto al comma 3 dell'articolo 7 della «legge Amato» viene a riguardare anche questi 5.000 miliardi e si configura così una vera e propria elusione. Per evitarlo ho provato a sopprimere il riferimento all'ultimo bilancio, non so però se con questa formulazione sia possibile raggiungere lo scopo che mi prefiggo. Pregherei perciò il Governo di chiedere al Ministero delle finanze se con questa dizione si riesce a distinguere la crescita automatica, l'aumento fisiologico dei depositi e degli impieghi di una banca grande dagli effetti dell'incorporazione e, in caso contrario, di suggerire una formulazione diversa. Ricordo che una specifica banca ha compiuto questa operazione ed ha avuto...

RAVASIO. L'esempio riguarda la Banca di Roma?

VISCO. No, non mi riferisco alla Banca di Roma.

Dicevo che non so se sarà sufficiente sopprimere al comma 3 dell'articolo 7, secondo periodo, della legge 218 del 1990, le parole «risultante dall'ultimo bilancio» per raggiungere le finalità antielusive che mi propongo.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. In questo modo il confronto come avverrebbe?

VISCO. Col bilancio dello stesso anno.

RAVASIO. Ma rispetto a che cosa?

VISCO. È proprio lì l'elemento di incertezza e per questo chiedo al Governo di verificare con il Ministero delle finanze se si può trovare una formulazione più soddisfacente.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Togliendo il riferimento all'ultimo bilancio, il confronto avviene per forza con il bilancio in corso.

VISCO. Nel momento in cui avviene la fusione, le società sanno quali sono i propri depositi e quali quelli dell'altra. Io vorrei che tali dati fossero contestuali, riferiti allo stesso periodo e non alcuni all'anno in corso ed altri all'anno precedente.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il relatore trova che le finalità sottese all'emendamento siano del tutto ragionevoli. Invece che «risultante dall'ultimo bilancio» potremmo scrivere «contestuali». Verifichiamo allora quale formulazione ne deriverebbe.

VISCO. Non mi sembra che vada bene. La legge n. 218 del 1990, al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 7 recita: «Detti accantonamenti possono essere effettuati, nell'arco dei cinque anni, entro il limite massimo complessivo per l'intero quinquennio, dell'1,2 per cento della differenza tra la consistenza degli impieghi e dei depositi con clientela risultanti dal bilancio dell'esercizio nel corso del quale sono state eseguite le operazioni e l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio del maggiore degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione ovvero alle operazioni di conferimento».

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Allora, invece che nell'ultimo bilancio, possiamo scrivere «nello stesso periodo».

VISCO. Sopprimendo le parole «risultante dall'ultimo bilancio» dovrebbe essere implicito però che si fa riferimento allo stesso periodo.

RAVASIO. Ma la differenza in questo caso è pari a zero.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. È pari a zero la differenza relativa agli aggregati dell'ente maggiore. Si elimina cioè la crescita naturale di questo ente.

In conclusione il relatore è favorevole all'emendamento anche se dovremo valutare se è opportuno riformularlo.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si rimette alle decisioni della Commissione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. Entro il 30 giugno 1994 gli enti creditizi pubblici, del cui fondo di dotazione o capitale lo Stato detiene la totalità o la maggioranza anche relativa, assumono la forma della società per azioni secondo le

disposizioni della legge 30 luglio 1990, n. 218, e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, escluso il ricorso alle operazioni di conferimento di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 356 del 1990. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357.

2. Il Ministro del tesoro stabilisce con proprio decreto le modalità per il versamento alle società per azioni di cui al comma 1 delle disponibilità di pertinenza del patrimonio degli enti creditizi pubblici originari esistenti presso la tesoreria dello Stato.

3. L'oggetto sociale previsto negli statuti delle società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalità degli enti originari, operando esclusivamente nell'interesse delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane.

4. Il Ministro del tesoro procede all'alienazione delle azioni di propria pertinenza della società derivante dalla trasformazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane. Le azioni sono offerte alle imprese artigiane iscritte agli albi previsti dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, alle associazioni artigiane di categoria maggiormente rappresentative e alle cooperative, ai consorzi e alle società consortili anche in forma cooperativa di primo o di secondo grado di cui agli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Le azioni eventualmente non collocate presso tali soggetti sono offerte in vendita ovvero alienate secondo modalità idonee a garantire il migliore realizzo per il servizio all'artigianato, stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si esprimono entro quarantacinque giorni.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «lo Stato detiene» con le le altre: «lo Stato o enti pubblici non territoriali detengono».

2.1

VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI

Al comma 3, sostituire le parole: «operando esclusivamente nell'interesse delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane» con le altre: «operando l'uno prevalentemente nell'interesse delle piccole e medie imprese e l'altra esclusivamente in quello delle imprese artigiane».

2.2

FORTE

Al comma 3, sostituire le parole: «operando esclusivamente nell'interesse delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane» con le altre: «operando l'uno esclusivamente nell'interesse delle piccole e medie imprese, con eccezione delle agevolazioni alle imprese esportatrici ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive

modificazioni e integrazioni, e l'altra esclusivamente nell'interesse delle imprese artigiane».

2.3

RAVASIO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle imprese esportatrici».

2.4

SCHEDA

VISCO. L'emendamento 2.1, volto ad estendere l'obbligo di trasformazione in società per azioni, riguarda l'Istituto per il credito sportivo e, forse, la sezione speciale del credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro. Il Monte dei Paschi è invece esplicitamente escluso da tale previsione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'emendamento riguarda solo l'Istituto per il credito sportivo, un Istituto anomalo di cui sarà opportuno occuparsi in una sede diversa. Come relatore mi dichiaro contrario alla proposta.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. A mio avviso l'emendamento è molto interessante perchè, contrariamente alla dichiarazione del senatore Visco, è applicabile al Monte dei Paschi.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Nell'emendamento si parla di enti pubblici non territoriali.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. E il Monte dei Paschi è appunto una fondazione non territoriale. Sotto questo profilo l'emendamento dunque è molto interessante.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. La fondazione però non è un ente pubblico.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Come no? È un ente pubblico non territoriale. Un ente territoriale è la camera di commercio.

VISCO. Ma in quel caso non vi è una fondazione bensì la proprietà diretta del comune, della provincia, cui si può risalire attraverso il decreto di nomina.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. No, deve essere chiaro che il Monte dei Paschi di Siena non è del comune o della provincia, ma è un ente pubblico, che si può ritenere una fondazione nel senso che è a capitale indistinto. Il comune e la provincia - come nel caso delle fondazioni delle casse di risparmio, che non sono assemblee - entrano in gioco in quanto soggetti cui lo statuto demanda la designazione dei componenti degli organi statutari.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Ritengo che il Governo non abbia motivi per sostenere questo, in quanto si utilizzerebbe una sorta di cavillo giuridico: una fondazione di un ente territoriale diverrebbe un ente pubblico non territoriale; capisco che quella fondazione non è territoriale, ma a questo punto la dizione diventa un puro cavillo giuridico. Per risolvere questo problema pregherei, in qualità di Presidente, l'estensore dell'emendamento di precisare le sue intenzioni: potrebbe indicare l'Istituto per il credito sportivo e tutto sarebbe risolto.

VISCO. Signor Presidente, posso anche non insistere sulla necessità di mantenere l'emendamento, ma mi sembrava che nel dibattito in sede di discussione generale la possibilità di un intervento sull'Istituto per il credito sportivo era all'attenzione del Governo, che sembrava interessato ad una soluzione positiva. Ho ben compreso?

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non ho elementi al riguardo, nel senso che devo verificare la questione. Il Governo non ritiene di poter costringere in questo momento ad un decollo bancario un ente come l'Istituto per il credito sportivo che, quanto meno da solo, non si ritiene possa avere le possibilità di sopravvivenza che sono riconosciute alla Cassa per il credito alle imprese artigiane ed al Mediocredito centrale.

VISCO. Per il momento, ritiro l'emendamento; ove si ritenesse opportuno, potrei riformularlo.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Confermo tuttavia che la mia non era una battuta: ho ritenuto che l'Istituto per il credito sportivo fosse «nella mente del relatore» perchè ne aveva parlato, ma ho anche pensato che vi potesse essere il Monte dei Paschi di Siena perchè abbiamo sempre usato la dizione di enti pubblici nella «legge Amato»; e questi sono enti pubblici, non sono territoriali, perchè è evidente che gli enti territoriali sono ben altri e sono ben determinati. Quello del Monte dei Paschi di Siena è un problema che in effetti potrebbe benissimo sollevare un'ipotesi forzosa.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Ma ritengo che non si possa fare tutto ciò, con questo testo.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ho affermato quanto sopra perchè le resistenze locali si giustificano solo con un «orizzonte locale dei problemi del mondo».

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Ritengo che non possiamo prevedere tutto ciò per le ragioni di cui si è detto, e cioè perchè alla Camera risulterebbe come un fatto nuovo e dirompente. Ma dovendolo inserire, si dovrebbe formulare il testo con una dizione più chiara, poichè, nella versione proposta, si potrebbe prestare ad un cavillo: si potrebbe affermare, infatti, che il primo detentore è un ente territoriale, il quale a sua volta detiene un ente non territoriale: non è questo il

modo per costringere il Monte dei Paschi. Comunque, il relatore ritiene che questo sarebbe un fatto nuovo molto importante.

Propongo ora di discutere insieme gli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4 perchè mi sembrano convergenti. Vorrei chiedere ai proponenti, senatori Ravasio e Scheda, se intendono convergere sul mio emendamento, poichè mi sembrerebbe opportuno tentare di unificarli.

RAVASIO. Signor Presidente, ho letto con molta attenzione il suo emendamento e mi sembrava, in prima battuta, che potesse venire incontro alle preoccupazioni del sottosegretario Sacconi, il quale aveva giustamente eccepito che in questo caso non sarebbe stato possibile fare operazioni di credito alle esportazioni. In verità, raccogliendo informazioni anche presso i colleghi della Commissione finanze della Camera, ho trovato una forte chiusura su questo punto, perchè mi hanno riferito che già in occasione del dibattito alla Camera c'era stato il tentativo - con soddisfazione da parte del Mediocredito centrale - di non limitare l'opportunità alle piccole e medie imprese, ma di lasciare aperta la possibilità di operare con tutto il sistema produttivo.

Mi è stato detto quindi che volutamente è stata assunta questa posizione, per cui, alla luce di ciò, ho ritenuto - visto che esiste il problema di non escludere dalla operatività del Mediocredito le operazioni di finanziamento sull'estero - di inserire (nel testo sostanzialmente predisposto dal Presidente) il periodo «con eccezione delle agevolazioni alle imprese esportatrici, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227», in quanto l'operatività del Mediocredito centrale, per quanto riguarda i crediti all'esportazione, si riferisce a questa esplicita norma.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Non sarebbe meglio adottare l'emendamento presentato dal senatore Scheda, che è più generico con la dizione «delle imprese esportatrici», per non affidare tutto alle sorti di una particolare legge che potrebbe poi non rimanere più in vigore?

RAVASIO. Potenzialmente, ma anche in concreto, tutte le aziende del sistema produttivo sono esportatrici!

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Si sarebbe dovuto indicare, allora, nell'emendamento «di cui alla legge» e non «ai sensi» perchè quando questa legge dovesse «spirare» non si saprebbe più cosa potrebbe fare il Mediocredito centrale, mentre se si prevede un'altra agevolazione simile, questa rimarrebbe in vigore. *

SCHEDA. La formulazione dell'emendamento è volutamente generica.

RAVASIO. Pur facendo presente che non è certo una mia preoccupazione, rilevo l'esistenza del problema di non fornire al Mediocredito centrale questa facoltà.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poi sentiremo il Governo al riguardo, ma personalmente pregherei il proponente di inserire «imprese esportatrici di cui alla» invece che «ai sensi»; probabilmente è una dizione lievemente ambigua, ma penso vada bene così. Il relatore convergerebbe quindi su questa modifica dell'emendamento Scheda. Le due espressioni «le agevolazioni di cui» e «le imprese esportatrici di cui», nel giorno in cui non ci sono più agevolazioni diventano semplicemente «le imprese esportatrici di cui».

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Intenderei ripercorrere il dibattito parlamentare svoltosi alla Camera.

Ad avviso del Governo vi ancora è un problema non risolto dall'ultima formulazione dell'emendamento. Insorgono, anzi, due ordini di problemi: uno più ampio e uno contenuto nel primo. Il problema più ampio nasce dal fatto che la formulazione adottata dalla Camera a mio avviso, nelle intenzioni dello stesso proponente, onorevole Turci, non voleva essere rigida e non voleva comportare una esasperata rigidità operativa, ma voleva piuttosto costituire una sorta di indicazione sulla prevalenza operativa degli istituti; per cui, il modo con cui l'esclusività è stata prospettata voleva rappresentare una norma-manifesto e non una norma rigida.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Potremmo chiedere informazioni al senatore Visco, per sapere cosa ne pensa il PDS.

VISCO. Ritengo che pensasse quanto pensavano gli altri Gruppi sulla materia.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si è anche determinata una contrapposizione - e potrete verificarlo leggendo i resoconti della discussione - rispetto a un emendamento presentato dalla Lega che voleva imporre un'esclusività formale, assoluta, inderogabile. Si è determinato quindi un contrasto fra chi intendeva riferire questa esclusività alla sostanza dell'attività di istituto e chi la intendeva come limite esasperato e non derogabile all'operatività degli istituti stessi. Il Governo ha temuto che il limite inderogabile all'operatività degli istituti potesse disturbare anche le micro-operazioni che possono effettuarsi, complementari a quelle fondamentali. Una cosa è infatti la finalità statutaria, una cosa è l'attività largamente prevalente, ed altro il rigidissimo limite che si voleva introdurre. Il Governo ritiene estremamente opportuno l'emendamento presentato dal Presidente e che è riferito ad un istituto complesso come il Mediocredito centrale. Se dovessi decidere io, riferirei quel «prevalentemente» anche alla Cassa per il credito alle imprese artigiane, quanto meno per non limitarne l'operatività nei consorzi misti cui partecipano in larghissima parte le imprese artigiane. Siccome però so quanto sull'Artigiancassa si siano irrigiditi i vari soggetti che hanno preso parte alla discussione svoltasi alla Camera non insisto su questo.

L'emendamento proposto dal Presidente allora mi sembra quanto mai opportuno, anche perchè il Mediocredito centrale possiede la Sofiba, una delle pochissime banche di affari in Italia, anzi l'unica

grande banca d'affari che esista nel nostro paese e che ha oltre 100 partecipazioni in portafoglio.

RAVASIO. Le partecipazioni della Sofiba rispondono ad altre finalità.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Inoltre l'emendamento 2.2 risolve il nodo cruciale delle esportazioni. Il 90 per cento dell'attività del Mediocredito centrale riguarda infatti il sostegno alle esportazioni, di qualsiasi genere.

SCHEDA. A mio parere invece è da preferirsi l'emendamento 2.3 che sintetizza sia la mia proposta sia quella del Presidente. Per quanto mi riguarda allora ritiro l'emendamento 2.4 e aggiungo la mia firma a quello del collega Ravasio.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Anch'io aggiungerò la mia firma all'emendamento 2.3 e ritirerò l'emendamento da me presentato. Temo infatti che introducendo il «prevalentemente» alla Camera scateneremmo una guerra. Dobbiamo invece tener conto che è interesse di tutti, anche dell'operatività del Mediocredito centrale, varare questo testo.

RAVASIO. Credo che la modifica introdotta dal mio emendamento possa essere accettata dalla Camera. Non penso invece che verrebbero accettate formulazioni diverse.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Quanto meno però all'emendamento 2.3 si dovrebbe aggiungere l'espressione: «fermi restando gli effetti della successione di cui al comma 1». In caso contrario le altre attività regolate dallo statuto non potrebbero più espletarsi.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Possiamo aggiungerlo senz'altro.

SCHEDA. Sì, certo.

RAVASIO. Ma perchè gli attuali amministratori del Mediocredito vogliono invadere il terreno altrui?

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Questo lo sostiene solo qualche banchiere ossessionato dalla concorrenza.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'aggiunta che il sottosegretario Sacconi suggerisce può anche essere superflua, così come lo sono tre quarti delle disposizioni che gonfiano le leggi. Inserendola però chiariamo che chi succede lo fa anche per quanto riguarda diritti ed obblighi. Anche se nessuno può pensare che quando il Mediocredito cambia nome diritti e obblighi vengono a decadere, per la felicità degli autori dei testi mettiamo questo chiarimento.

VISCO. Questa è una «telenovela» che va avanti da un anno.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. La dizione: «fermi restando gli effetti delle successioni di cui al comma 1» può evitare il sorgere di eventuali contenziosi. Anche se le successioni e gli effetti che da esse derivano sono già regolati dal nostro diritto, mi sembra che il chiarimento suggerito dal Governo possa essere utile e io lo formalizzo in un subemendamento all'emendamento 2.3.

Riassumendo, gli emendamenti 2.2 e 2.4 sono stati ritirati. Restano l'emendamento 2.3, presentato dal collega Ravasio, a cui io e il senatore Scheda abbiamo aggiunto la nostra firma, e il subemendamento di cui abbiamo appena parlato.

RAVASIO. Vorrei aggiungere la mia firma al subemendamento.

SCHEDA. Anch'io, signor Presidente.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Forse è meglio spezzare il periodo e dire: «Restano fermi gli effetti di successione di cui al comma 1».

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Andrebbe in coda alla definizione data poco fa dell'attività esclusiva.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo. Do lettura del nuovo testo dell'emendamento proposto dai senatori Ravasio, Forte e Scheda: «L'oggetto sociale previsto negli statuti delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito delle imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalità degli enti originari operando l'uno esclusivamente nell'interesse delle piccole e medie imprese con eccezione delle agevolazioni alle imprese esportatrici, di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, e l'altro esclusivamente nell'interesse delle imprese artigiane; restano fermi gli effetti di successione, di cui al comma 1».

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Ne do lettura:

Art. 3.

1. Le società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane succedono nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari in forza di leggi o di provvedimenti amministrativi, provvedendosi, in base ad apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni competenti per le agevolazioni, sentita la Banca d'Italia, anche alla istituzione di distinti organismi deliberativi e di separate contabilità. Le convenzioni determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti per la gestione dei provvedimenti agevolativi.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere che l'ente creditizio al quale è attribuita la gestione di un fondo pubblico di

agevolazione sia tenuto a stipulare a sua volta convenzioni con altri enti creditizi per disciplinare la concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da questi erogati. Tali ultime convenzioni sono approvate dalla pubblica amministrazione competente.

3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, rispettivamente costituiti o prestate a favore degli enti originari di cui al comma 1, conservano il loro grado e la loro validità a favore delle società derivanti dalla trasformazione senza necessità di alcuna formalità o annotazione.

4. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono entro tre mesi agli adempimenti previsti dalla legge stessa. A tal fine gli organi in carica a titolo di proroga alla medesima data sono prorogati fino al completamento della trasformazione in società per azioni di cui al comma 1.

5. Fino alla stipula delle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni vigenti.

6. Sono abrogati l'articolo 4 della legge 22 giugno 1950, n. 445, nonchè l'articolo 17, il sesto comma dell'articolo 34, la lettera c) del secondo comma dell'articolo 37 e i commi terzo e quarto dell'articolo 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Art.3.

Al comma 1, sostituire le parole: «con le amministrazioni» con le seguenti: «tra le suddette società e le amministrazioni».

3.1

SCHEDA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le convenzioni indicate al comma 1 possono prevedere che anche l'ente creditizio al quale per effetto della successione di cui allo stesso comma è assegnata la gestione di un fondo pubblico di agevolazione sia tenuto a stipulare a sua volta convenzioni con altre banche per disciplinare la gestione a valere sul fondo di contributi relativi a finanziamenti da questi erogati. Tali ultime convenzioni sono approvate dalla pubblica amministrazione competente».

3.2

SCHEDA

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

3.3

SCHEDA

SCHEDA. L'emendamento 3.1, è volto ad inserire una precisazione in merito ai soggetti che stipulano le convenzioni di cui al comma 1.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il senatore Visco ed altri senatori avevano fatto presente che vi è un problema relativo alla durata delle concessioni, ed il senatore Scheda precisò anche che era necessario chiarire il problema delle stipule riferendosi alle società con le amministrazioni di titolari dei fondi. Darei lettura di un emendamento che - consultatomi con il Governo - riterrei di presentare, sostituendo l'articolo con un altro per ragioni di chiarezza, senza modificare nulla nella sostanza ma chiarendo chi sono i soggetti, precisando che c'è il termine di dieci anni ed affermando che vi è una contabilità speciale, separata, in relazione a queste convenzioni: «Le società per azioni della Cassa per il credito alle imprese artigiane succedono nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari in forza di leggi o di provvedimenti amministrativi: tali società per azioni stipulano apposite convenzioni, per concessioni decennali, con le amministrazioni competenti per le agevolazioni, sentita la Banca d'Italia. Procedono altresì alla istituzione di distinti organismi deliberativi e separate contabilità, in relazione a tali convenzioni. Alla scadenza della concessione, la gestione dei provvedimenti agevolativi sarà affidata anche ad una o più società che presentino adeguati requisiti di affidabilità imprenditoriale».

Il Governo aveva proposto di inserire l'espressione: «può essere affidata», ma io ho preferito l'espressione: «sarà affidata» per chiarire che vi è l'obbligo della pluralità, dopo. D'altra parte, ciò è in sintonia con gli indirizzi comunitari ed è comunque previsto dalla nuova normativa bancaria che abbiamo appena approvato.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Infatti, esiste anche un'esigenza di corrispondenza agli indirizzi comunitari e di combinata lettura con il testo unico, recentemente approvato dopo la votazione della Camera su questo provvedimento. Come per la sezione autonoma di credito cinematografico Spa della Banca nazionale del lavoro, abbiamo trasformato *ope legis* l'attuale gestione del fondo agevolativo in gestione su concessione a termine. Abbiamo poi fissato il termine in dieci anni, rifacendoci al caso del «credito cinematografico», perchè è l'unico precedente esistente; dopo questo periodo, si passa ad una selezione competitiva dei concessionari.

VISCO. Sono d'accordo, ma vorrei comprendere tecnicamente come funziona il meccanismo, perchè in questo decennio i soggetti interessati si devono in qualche modo preparare alle nuove modalità. Non è meglio immaginare un'operazione di tipo graduale?

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Perchè le convenzioni vengono concesse *ope legis* immediatamente alle società per azioni esistenti? Perchè altrimenti ci troveremmo settecento dipendenti dell'Artigiancassa, che sanno svolgere solo quell'attività, oltre a tutti i costi fissi di questo «bottegone».

VISCO. È chiaro che vanno incorporate da qualche parte.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Potrebbe essere diverso se poi le società per azioni provenienti dall'Artigiancassa

entrassero in un sistema bancario più complesso: questo è sempre possibile. Concediamo un arco temporale di dieci anni a questi soggetti per diversificare la loro attività e strutturarla in modo da non dipendere esclusivamente dalla gestione di fondi agevolativi: mi sembra un arco temporale congruo. Teniamo conto che nel testo originario non ci eravamo neanche posti questo problema: ce lo siamo posti ora, non solo per un generale indirizzo comunitario che vuole la fine di situazioni monopolitistiche, ma anche in base al testo unico bancario.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Va bene, mi sembra che l'emendamento possa soddisfare - con i ritocchi effettuati rispetto al testo del Governo - le esigenze che tutti insieme avevamo posto. L'emendamento stabilisce che per dieci anni vi è una riserva; che al termine di questo periodo la riserva sparisce, nel senso che bisogna - almeno per una parte - indire delle gare; che durante questo periodo si stipulano delle convenzioni tra le società e le amministrazioni pubbliche preposte a queste agevolazioni; che per la gestione di tali concessioni questi soggetti, diventati società per azioni, provvedono a creare organi deliberativi separati e separate contabilità. Ciò consente di responsabilizzare le gestioni sia dal punto di vista deliberativo che da quello contabile, nonché di fare chiarezza sulle due questioni.

SCHEDA. Sono d'accordo con il Presidente.

VISCO. Ad un primo esame sembra che vada bene.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Condivido la posizione espressa dal Presidente.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Passiamo all'emendamento 3.2 del senatore Scheda.

SCHEDA. Questo emendamento è coerente con il testo unico delle leggi bancarie, in base al quale tutti gli enti possono concedere crediti agevolati e non c'è più monopolio.

A tal fine con il mio emendamento si chiarisce che le convenzioni possono prevedere che l'ente creditizio assegnatario della gestione di un fondo pubblico di agevolazione sia a sua volta tenuto a stipulare convenzioni con altre banche.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.2.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è favorevole all'emendamento del senatore Scheda.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Passiamo all'emendamento 3.3 del senatore Ravasio.

RAVASIO. Con l'emendamento 3.3 propongo di sopprimere il secondo periodo del comma 4; mi sembra inutile un'ulteriore proroga

degli organi bancari fino al completamento della trasformazione in società per azioni, poichè il Governo già possiede gli strumenti per procedere alla nomina dei nuovi organi.

VISCO. La mia impressione è che questo emendamento non serva a molto, perchè comunque gli organi cesserebbero dopo la trasformazione in società per azioni e quindi dopo gli adempimenti previsti al primo periodo. A mio parere con questo emendamento non si raggiunge l'obiettivo.

LEONARDI. Ma ad esempio l'Artigiancassa dispone di un consiglio generale rinnovato di recente, che credo sia l'unico titolato a compiere la trasformazione, mentre il consiglio di amministrazione è scaduto da tempo ed è nella pratica impossibilità di operare.

VISCO. Allora prevediamo che il Consiglio dei ministri nomini un commissario.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Si potrebbe sopprimere il quarto comma e stabilire che gli adempimenti previsti dalla legge siano realizzati da un commissario.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non è possibile sopprimere il quarto comma, ma bisogna realizzare questa trasformazione secondo un percorso neutrale; se cancellassimo il quarto comma creeremmo un vuoto operativo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 3.3 del senatore Ravasio propone di sopprimere il secondo periodo del quarto comma, evitando che questi soggetti siano prorogati fino al completamento della trasformazione.

SCHEDA. Sono favorevole all'emendamento 3.3, ma sottolineo la preoccupazione di sapere chi governa questo processo di trasformazione, la stessa già espressa dal senatore Leonardi.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.3.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il senatore Ravasio solleva il problema di organi che a un certo punto scadono e per i quali la legge vigente prevede una *prorogatio* limitata ai 40 giorni inderogabili. La preoccupazione del testo dell'articolo 4 è quella di non creare una situazione di novità in mezzo al guado, mentre la proposta del senatore Ravasio prevede che nel caso di organi scaduti, per i quali vale la norma ordinaria di *prorogatio*, il Ministro provveda alla successione.

RAVASIO. Se il Ministro non ritiene di farlo, non lo faccia; ma non deve chiedere al Parlamento di mettere il cappello sopra questa sua decisione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il senatore Ravasio ritiene che non si possa chiedere al Parlamento di effettuare una *prorogatio* contro le leggi esistenti, quando invece il Ministro del tesoro – per legge – ha tutti i poteri per nominare i nuovi organi. Quindi con l'emendamento 3.3 si elimina una norma, quale quella contenuta nel secondo periodo del quarto comma, che attribuisce al Parlamento un potere improprio.

RAVASIO. Ha centrato esattamente il problema.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. È un problema che si pone per tre mesi.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Tre mesi dall'entrata in vigore della legge.

VISCO. Si tratta di una questione di principio che io condivido nel modo più completo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il Ministro può domani stesso emanare un decreto. Non vedo però perchè dovremmo intervenire noi con una legge.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. A mio avviso non ci resta che costituire un'apposita Sottocommissione – ed è questa la proposta che io faccio – con il compito di coordinare e formulare al meglio gli emendamenti che abbiamo esaminato. Oggi abbiamo fatto un buon lavoro e in pratica abbiamo assunto tutte le necessarie decisioni. Si è manifestata un'ampia convergenza sul testo e non esistono particolari problemi. È indubbio però che il testo che vareremo ha bisogno di una rilettura attenta, che sarà necessario sistemare alcuni periodi e assicurarsi che non contengano inesattezze.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Invito i rappresentanti dei Gruppi a designare con tempestività i propri membri nell'ambito di tale Sottocommissione.

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA